

Attestati di morte: competenze e finanziamento

Gentili colleghe, cari colleghi

Con l'info medici 2003/09 vi avevo illustrato la soluzione transitoria per garantire l'intervento medico in caso di decessi e presenza della polizia. Ricorderete che quest'attività in passato era svolta dai medici delegati. La sperimentazione svolta dai due medici legali (dr Lucchini e dr Bottone) dal maggio all'ottobre 2003 aveva permesso di definire bisogni e priorità ed è ora sfociata sulla seguente soluzione, che dovrebbe rispondere in modo adeguato ai bisogni principali.

A. Decesso senza intervento di polizia

Dei circa 2'800 decessi all'anno in Ticino, il 90% circa avvengono al domicilio, in casa per anziani e in ospedale. Per quanto concerne gli istituti di cura, la questione è già regolata al loro interno. I pazienti che muoiono in casa propria sono di regola seguiti dal proprio curante, che si reca un'ultima volta al capezzale del paziente per attestarne la morte. In assenza del curante - soprattutto di notte e nei giorni festivi - i familiari chiameranno il medico sostituto del curante o il medico di picchetto.

B. Decesso con intervento della polizia

Si tratta di circa il 10% dei decessi: persone che muoiono in strada, suicidi, cadaveri rinvenuti dentro o fuori da abitazioni, ecc. Di regola il primo ente ad essere allarmato è la polizia e/o l'ambulanza. In questo caso vale la seguente regola:

a) Lunedì–venerdì, 07:00 - 19:00 (o 20:00, secondo il Circolo medico)

L'attestato di morte è steso dal medico dei servizi d'urgenza pre-ospedaliera (FCTSA). Quando interviene per prima la polizia, questa avvisa immediatamente il 144 (Ticino Soccorso), che attiva il servizio preospedaliero.

Eccezione: il circolo medico tre valli dispone anche di un servizio di picchetto infrasettimanale diurno. Qui il 144 attiva prioritariamente il medico di picchetto e solo accessoriamente il medico dell'ambulanza.

b) Oltre le 19:00 (o 20:00) e durante il fine settimana

Anche in questo caso quando la Polizia arriva prima sul posto chiede immediatamente al 144 l'attivazione del medico di picchetto dell'OMCT, che si reca sul posto in tempo utile per attestare la morte.

C. Attestato di morte

Ovviamente non può essere preteso che il medico di picchetto abbia particolari conoscenze di medicina legale. Il suo compito consiste nell'identificare il paziente e nel valutare se si tratta di una morte **naturale**, di una morte **non naturale** (incidente, suicidio, delitto, ecc.) o di una morte **poco chiara**.

Le conseguenze sono le seguenti:

- a) morte **naturale** ⇒ via libera alla sepoltura o alla cremazione
- b) morte **non naturale o non chiara** ⇒ informazione alla Polizia. Sarà poi il magistrato competente a decidere il seguito (p. es. trasporto del cadavere all'Istituto di patologia di Locarno per autopsia legale o altro).

In entrambi i casi è compilato l'attestato di morte ufficiale.

Per giungere alla sua decisione il medico deve visionare il corpo del cadavere (girandolo) e cogliere l'anamnesi dei familiari (o altri) presenti al momento del decesso.

D. Conflitti d'interesse

Il medico deve astenersi dall'attestare la morte quando la persona deceduta è moglie/marito del medico, fidanzato/a, parente in linea diretta, persona che intrattiene col medico un rapporto di affidamento o tutela.

E. Finanziamento

La constatazione del decesso è una prestazione obbligatoriamente a carico dell'assicurazione malattia (LAMal) e va pertanto fatturata al paziente deceduto in base al Tarmed (posizione 00.1390). Se la prestazione è fornita a turisti e stranieri di passaggio in Ticino, essa va fatturata secondo le usuali modalità per prestazioni mediche.

Con un cordiale saluto.

Il Medico cantonale
I. Cassis

Bellinzona, 25 agosto 2005

Copia a: Ordine dei Medici del Cantone Ticino, 6802 Rivera
Polizia cantonale, Comando, 6501 Bellinzona
Divisione della salute pubblica, DSS, 6501 Bellinzona
Divisione degli interni, DI, 6501 Bellinzona
Istituto cantonale di patologia, DSS, 6600 Locarno